

**REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI STUDIO
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE**

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA (BMA)
Classe LM-6 - D.M. 270/04**

Art. 32 BMA - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e Applicata afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.
2. Il Corso di Laurea magistrale consente il conferimento della Laurea magistrale in Biologia Molecolare e Applicata. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.

Art. 33 BMA - Modalità di ammissione

I laureati che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e Applicata dovranno possedere i requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione la cui definizione e le cui modalità di verifica vengono regolamentati dal Consiglio di Dipartimento, indicati nel bando di ammissione inserito annualmente nei siti UNIVPM e DISVA e riportati nel RAD e nella Scheda SUA-CdS, quadro A.3.a Conoscenze richieste per l'accesso (Allegato 4 BMA).

Art. 34 BMA - Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia Molecolare e Applicata è di due anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea prevede 120 cfu complessivi. Il corso è organizzato in due semestri e 12 esami monodisciplinari/integrati cui sono assegnati specifici CFU.
3. Ad ogni CFU corrisponde un impegno richiesto allo studente di 25 ore.
4. Il 60% dell'impegno orario complessivo deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
5. Gli insegnamenti debbono comprendere almeno 1 CFU di laboratorio, esercitazioni od esercizi.
6. Un credito corrisponde a otto ore di lezioni (didattica frontale), o otto ore di laboratorio, esercitazioni od esercizi. Le esercitazioni e gli esercizi non debbono prevedere contenuti aggiuntivi a quelli svolti nelle lezioni teoriche.
7. La frequenza è obbligatoria solo per le attività di tirocinio o stage.
8. Su proposta del docente responsabile, la frequenza per le attività di laboratorio, esercitazioni, esercizi, può essere resa obbligatoria e indicata nel programma del corso.
9. Le verifiche di profitto possono prevedere prove scritte, test, prove pratiche e/o orali e debbono rispettare le norme di cui all'art. 20 dell'RDA.
10. Gli studenti sono tenuti ad indicare le attività formative a loro scelta. Nel caso di attività formative non comprese fra quelle proposte, il valore in crediti è stabilito dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCS.
11. La LINGUA INGLESE, inserita nell'offerta formativa delle lauree magistrali, è equiparata al livello B2 delle certificazioni internazionali.

Art. 35 BMA - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con 3 documenti (**Allegati 2 BMA, 3 BMA, 4 BMA**) predisposti annualmente in fase di attivazione dei Corsi di Studio con riferimento alla relativa coorte di studenti, e consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.
2. Nell'Allegato 2 BMA (Scheda SUA-CdS) sono definite per il Corso di Studio:
 - le attività formative proposte,
 - l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative,
 - gli obiettivi formativi specifici, ed i CFU assegnati a ciascuna attività formativa,

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

- i curricula offerti agli studenti;
- le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa,
- l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa,
- il periodo di erogazione (semestre o annualità),
- la lingua di erogazione per ciascun insegnamento,
- il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento (indicato nella scheda dell'insegnamento e reperibile nel sito del motore di ricerca dei programmi dei corsi).

3. Nell'Allegato 3 BMA è definito il Manifesto degli Studi.

4. Nell'Allegato 4 BMA sono definiti i Criteri di Ammissione alla Laurea Magistrale.

Art. 36 BMA - Obblighi di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 37 BMA – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità.

Art. 38 BMA - Modalità di svolgimento della prova finale

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

A questo scopo lo studente è tenuto a frequentare un laboratorio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente o di un altro Dipartimento dell'Ateneo dorico. Qualora il Dipartimento lo ritenga opportuno la tesi può essere svolta presso un'altra Università italiana o straniera o presso altre strutture pubbliche o private. È prevista la figura del correlatore.

La richiesta di Tesi può essere effettuata dopo aver acquisito un minimo di 30 crediti e deve essere presentata al Nucleo Didattico del Dipartimento almeno un anno prima della sessione di laurea, entro il 31 luglio con scadenze successive del 31 ottobre e 28 febbraio.

La Commissione può assegnare una votazione di Laurea corrispondente alla media ponderata dei voti del *curriculum studiorum* espressa in centodecimi, aumentata fino ad un massimo di 10 punti.

Per gli immatricolati a decorrere dalla coorte 2023/24, dalla prima sessione di Laurea utile (luglio 2025), la lode può essere assegnata al laureando che rispetta una delle seguenti condizioni:

1. media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto non inferiore a 104.50/110;
2. media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto non inferiore a 102.50/110 e uno dei seguenti requisiti di merito:
 - 18 CFU conseguiti all'estero;
 - laurea in corso;
 - 4 lodi acquisite negli esami di profitto;
 - tesi di particolare rilevanza scientifica redatta in lingua inglese. Il Relatore propone la tesi per la valutazione da parte della Commissione di Laurea e si impegna a dimostrare che i risultati della tesi saranno utilizzati per una pubblicazione scientifica internazionale sottoposta a peer review, in cui il candidato/a sarà incluso/a tra gli autori.

Per gli immatricolati delle coorti precedenti alla coorte 2023/24 restano ferme le norme vigenti al momento dell'immatricolazione e la lode può essere assegnata al laureando che riporta una media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto non inferiore a 102.51.

La lode deve essere necessariamente richiesta dal Relatore al Direttore di Dipartimento almeno dieci giorni prima della seduta di Laurea.

Il numero dei componenti della Commissione di Laurea è di nove.